



**DISPOSIZIONE
ORGANIZZATIVA E GESTIONALE**

N. 8 SG/2025

Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER APPALTO INTEGRATO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E SVILUPPO TECNOLOGICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO – CIG B59BB6CF97

IL SEGRETARIO GENERALE

- Richiamato l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che dispone che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione sono assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
- Richiamato il Regolamento di organizzazione interna dell'Ente, approvato con Delibera di Giunta n. 93 del 17/10/2023;
- Visti i provvedimenti del S.G. n. 13 del 17.01.2025 (determina a contrarre) e n. 34 del 13.02.2025 con cui è stata avviata la procedura di gara in oggetto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo);
- Vista la lex specialis di gara che prevede, all'art. 22 del disciplinare, l'esclusione dei partecipanti che non conseguono il punteggio tecnico minimo per accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, fissato in 40 punti sul massimo di 80 conseguibili per l'offerta tecnica;
- Considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce all'amministrazione la scelta di prevedere una soglia di sbarramento quale frutto di una determinazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo in presenza di macroscopiche irrazionalità, incongruenze o palesi abnormità e che anche secondo la Corte di Giustizia UE (sez. IV, 20 settembre 2018, C-546/16), la normativa di fonte europea non osta alla fissazione di un punteggio tecnico minimo per l'ammissione dell'offerta alle successive fasi della valutazione, purché ciò avvenga "nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, al fine di garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte e quindi un'effettiva concorrenza;
- Considerato inoltre, che al di sotto del livello qualitativo minimo individuato come soglia di sbarramento, le offerte presentate dai concorrenti non sono ritenute meritevoli di considerazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 ottobre 2023, n. 9075);
- Atteso che la procedura di gara, svolta nell'ambito della piattaforma SATER. Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna, allo stato attuale si trova nella fase delle attività di valutazione tecnica;
- Visti gli atti di gara della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. 69 del 27.03.2025, e in particolare il verbale della seduta del 5 maggio 2025 in cui la Commissione ha riscontrato che il concorrente:
Pirene S.r.l., ha ottenuto un punteggio tecnico pari a 24,40, quindi inferiore alla soglia di sbarramento;

DISPONE

1) l'esclusione dalla presente procedura di gara del seguente concorrente:

Pirene S.r.l.;

2) di provvedere, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) D.Lgs. 36/2023, a comunicare il presente provvedimento all'operatore economico escluso e alla pubblicazione sul profilo della Stazione appaltante, sezione amministrazione trasparente.

Sede, 12 maggio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Roberto Albonetti